

Unione di Comuni "MEILOGU"

Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore,
Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba

(Sede legale via E. Berlinguer s.n. – Bonorva (SS) – Tel. 079/867700 Fax 079/865016)

protocollo@pec.unionecomunimeilogu.it

SERVIZIO FINANZIARIO

Al Signor Presidente

SEDE

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute. ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 -

PREMESSO

che l'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20, che si tratta di un'operazione di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo art. 20 del Testo Unico.

Atteso, inoltre,

- che il disposto normativo di cui all' art. 4, c.1)' del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo") dispone che le Pubbliche Amministrazioni, **non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**
- che il disposto dell'art. 20 T.U.S.P., stabilisce che entro il 31 dicembre di ciascun esercizio le Pubbliche Amministrazioni devono provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le

partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente , individuando quelle che devono essere alienate.

- che tale adempimento va effettuato anche per attestare l'assenza di partecipazioni.
- che l'adempimento relativo alla revisione ordinaria va effettuato annualmente, con riferimento al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Assemblea dei Sindaci n.44 del 23.10.2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2019 alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;

Considerato che alla data del 31 dicembre 2018 l'unica partecipazione posseduta dall'Unione Meilogu è rappresentata dall'ingresso nella compagine dei Soci, adottata con Deliberazione di Assemblea dei Sindaci n.30 del 13 Luglio 2016, nel G.A.L. Logudoro Goceano, per la quale si conferma il mantenimento.

La partecipazione dell'Ente al G.A.L. Logudoro Goceano, è stata determinata dalla necessità, indispensabile ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali considerato il ruolo dell'Unione nell'esercizio delle funzioni associate del Meilogu , in quanto lo stesso, nella sua particolare forma giuridica di Gruppo di Azione Locale ai sensi del Regolamento CE 1698/2005 consente di promuovere e realizzare programmi di sviluppo locale relativi agli interventi di programmazione regionale, nazionale e comunitaria in ambiti estesi, elencati all'art. 4 dello Statuto del G.A.L.,

- Poiché, anche in questo caso, tale partecipazione non impone all'Ente di valutare l'eventuale alienazione o, altresì, razionalizzazione della stessa; questo sia per la tipologia di forma giuridica del Gal, sia perché rientrante tra le tipologie per le quali è prevista l'esclusione dall'obbligo suesposto, così come indicato dall'art. 4 T.U.S.P., comma 9 bis il quale testualmente recita: " 9-bis Nel rispetto della disciplina Europea, è fatta salva la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete,...omissis, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento....purché l'affidamento dei servizi in

corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedura ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni trova piena applicazione l'art. 20, c 2 lett. E), e il mantenimento come all'art.4, c. 2 del T.U.S.P.”

- Si conclude che tale partecipazione possa essere pertanto mantenuta.

Giuseppina Fara

Responsabile Servizio Finanziario